

Circolare di aggiornamento

N° 34/2023

30 giugno 2023

IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA: trattamento ai fini IVA e REDDITI



Trattamento ai fini IVA e deducibilità costo imposta di bollo in fattura

Con la risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta ed in tale ipotesi, **l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.**

In riferimento all'interpello 428/2022, sono state poste alcune domande:

- Nella registrazione in contabilità della fattura ricevuta da un forfettario, quale articolo Iva va applicato all'imposta di bollo? Escluso ex art. 15 oppure lo stesso codice dei forfettari?
- dovendoli considerare parte del compenso, è corretto che anche i 2,00 euro dell'imposta di bollo concorrano al conteggio della rivalsa Inps o cassa di previdenza?

Risposta: l'imposta di bollo riaddebitata al cliente rientra nel campo di applicazione Iva ed in particolare con lo stesso regime dell'operazione cui si riferisce, quindi qualora in fattura si applichi la rivalsa del contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza di categoria o dei contributi Inps gestione separata (ad esempio in misura del 4%) **questa deve essere calcolata sull'intero compenso o corrispettivo e quindi comprensivo anche dell'importo dell'imposta di bollo;** inoltre in base al principio che lo stesso diventa parte del compenso/ricavo è da considerare al fine del monitoraggio del limite massimo di ricavi per rientrare/permanere nel regime forfettario (attualmente € 85.000,00).

Esempio fattura forfettario con addebito di marca da bollo - assume codice natura IVA N2.2 ed entra a far parte del compenso costituendo base di calcolo anche per la Cassa di Previdenza.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	COMPENSI PROFESSIONALI	1,00	500,00			N2.2	500,00
	ADDEBITO BOLLO	1,00	2,00			N2.2	2,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
	502,00	4,00		N2.2	20,08

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, Legge n. 190/2014 e successive modifiche	N2.2			522,08	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
2,00				522,08	

In base a quanto sopra se il soggetto forfettario provvede al riaddebito del bollo, lo stesso concorre alla formazione del reddito e segue il relativo trattamento, salvo che rinunci alla rivalsa dell'applicazione del bollo virtuale sul documento.

Nel corso di una riunione degli Ordini lombardi con la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, tenuta nel mese di maggio 2023, a commento della risposta dell'interpello n. 428 del 2022, è stato specificato, quale principio generale applicabile a tutti i contribuenti e non solo ai forfettari che **l'imposta di bollo applicata alle operazioni oggetto di fatturazione elettronica è soggetta alla medesima disciplina Iva a cui soggiace il corrispettivo dell'operazione e non**

costituisce anticipazione in nome e per conto del cliente, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972.

Questo in quanto la risposta ad interpello effettua il seguente passaggio “Con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente.

Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta.

In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso”

Trattandosi quindi di un riaddebito trova applicazione la **disciplina generale che fa assumere a dette somme lo stesso trattamento IVA dell'operazione principale.**

Ai fini delle imposte sui redditi l'addebito del bollo in fattura costituisce quindi compenso e, simmetricamente, il pagamento dell'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore può costituire, per lo stesso soggetto, costo deducibile ricorrendo le condizioni previste in via generale dalla normativa di riferimento sulla determinazione del reddito.

Per completezza, si ricorda che sono soggette ad imposta di bollo le fatture con importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA art. 2-3-4-5-7-7septies DPR 633/72;
- Operazioni esenti IVA art. 10 DPR 633/72;
- Operazioni NON IMPONIBILI art. 8 lett. c DPR 633/72;
- Operazioni escluse dalla base imponibile art. 15 DPR 633/72;
- Operazioni effettuate da soggetti minimi e forfettari,

pertanto si possono avere le seguenti situazioni:

- per i medici o esercenti professioni sanitarie il bollo è da addebitare come operazione esente - ex art. 10 del Dpr 633/1972, concorre alla formazione dei compensi **ed è soggetta a ritenuta d'acconto**; questo anche ai fini dell'esposizione in fattura per le spese sanitarie da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria che non andranno più indicate come N.1 bensì con codice N.4;

- per le operazioni Non Imponibili art. 8C è da addebitare sempre N.I. art. 8C;

- mentre in caso di addebito di spese anticipate rimane l'esclusione IVA art. 15 DPR 633/72 (N.1).

In ogni caso l'addebito del bollo costituisce un ricavo per chi lo applica in fattura ed un costo deducibile per chi subisce detto addebito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

